

REGOLAMENTO (CE) N. 678/94 DELLA COMMISSIONE
del 25 marzo 1994

che stabilisce in che misura possono essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nel quadro di un contingente di importazione di formaggi concesso dalla Comunità alla Bulgaria e alla Romania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 385/94 della Commissione, del 21 febbraio 1994, che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, del regime previsto dagli accordi interinali tra la Comunità, da una parte, e la Bulgaria e la Romania, dall'altra (*), in particolare l'articolo 4,

considerando che nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1994 non sono state presentate domande di titoli d'importazione per i formaggi citati nel regolamento (CE) n. 385/94 e che, di conseguenza, il quantitativo disponibile per il periodo successivo corrisponde al quantitativo globale indicato nell'allegato di tale regolamento,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 1994.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 1994 possono essere presentate domande di titolo d'importazione in virtù del regolamento (CE) n. 385/94 per l'intero quantitativo ivi indicato all'allegato I per quanto riguarda i formaggi originari della Romania e della Bulgaria.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 marzo 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(*) GU n. L 50 del 22. 2. 1994, pag. 7.